



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2925

Disposizioni per favorire il corretto smaltimento dei bossoli delle cartucce destinate all'attività
venatoria

Indice

1. DDL S. 2925 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2925	4

1. DDL S. 2925 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2925
XVII Legislatura

Disposizioni per favorire il corretto smaltimento dei bossoli delle cartucce destinate all'attività venatoria

Iter
28 settembre 2017: da assegnare
Successione delle letture parlamentari
S.2925 da assegnare

Iniziativa Parlamentare
[Daniela Donno](#) ([M5S](#))

Cofirmatari
[Mario Michele Giarrusso](#) ([M5S](#)), [Enrico Cappelletti](#) ([M5S](#)), [Stefano Lucidi](#) ([M5S](#)), [Sergio Puglia](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Santangelo](#) ([M5S](#))

Natura
ordinaria

Presentazione
Presentato in data **28 settembre 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 888 del 3 ottobre 2017.

Classificazione TESEO
SMALTIMENTO DI RIFIUTI , CACCIA SPORTIVA
Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2925

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2925

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DONNO , GIARRUSSO , CAPPELLETTI , LUCIDI , PUGLIA e SANTANGELO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2017

Disposizioni per favorire il corretto smaltimento dei bossoli delle cartucce destinate all'attività venatoria

Onorevoli Senatori. -- I cacciatori sono tenuti ad osservare particolare attenzione alla loro condotta nei posti di caccia, come tenere sempre sotto controllo la propria attrezzatura, specie se pericolosa e raccogliere i bossoli sul luogo dello sparo.

Nonostante l'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, disponga chiaramente che i bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia, sono rari i casi in cui il cacciatore ottemperi a questo obbligo di legge.

È facile, infatti, in campi e aree destinate all'attività venatoria, ritrovare decine e decine di bossoli di cartucce a terra, non raccolti, con tutte le implicazioni ambientali che ne derivano.

Oltre al sistema sanzionatorio vigente, è necessario far sì che l'obbligo di raccolta dei bossoli delle cartucce sia pienamente rispettato dai cacciatori non solo per imposizione di legge, ma anche come gesto di civiltà e tutela dell'ambiente.

A tal fine, per incentivare e favorire la raccolta dei bossoli delle cartucce sparate destinate all'attività venatoria, con il presente disegno di legge si dispone l'introduzione in via sperimentale di un sistema di vuoto a rendere per un loro corretto smaltimento.

All'articolo 1 si introduce, quindi, per due anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge un sistema di restituzione su cauzione delle cartucce sparate a cui possono aderire su base volontaria i rivenditori autorizzati.

A seguito della valutazione dei risultati del sistema di vuoto a rendere introdotto, si potrà rendere la restituzione dei bossoli sparati permanente.

Si dà inoltre facoltà ai comuni di favorire e incoraggiare la raccolta differenziata delle cartucce da caccia sparate, attraverso convenzioni con i rivenditori autorizzati e appositi incentivi.

Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri per la finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema di restituzione dei bossoli di cartucce sparate destinate all'attività venatoria)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività venatoria e di favorire il riutilizzo dei materiali compositi post-consumo, dalla data di entrata in vigore della presente legge è introdotto, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per i bossoli delle cartucce sparate destinati all'attività venatoria.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di ventiquattro mesi.

3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con innesco e non, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dei bossoli delle cartucce sparate.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui alla presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori delle singole tipologie di cartucce sparate restituite.
5. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se rendere permanente il sistema del vuoto a rendere di cui alla presente legge, con i necessari adeguamenti normativi.
6. I comuni possono promuovere apposite convenzioni con i rivenditori per l'installazione di contenitori di raccolta differenziata delle cartucce da caccia o dei bossoli da ricarica con innesco e non, rivenuti su terreni pubblici e privati e conferiti dai cittadini. I regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani possono, altresì, prevedere forme di incentivazione per favorire la corretta raccolta differenziata delle cartucce da caccia.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

